

COPIA

AVANTI IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

- per il **Lazio** -

ROMA

MOTIVI AGGIUNTI

Per l'**Organismo Unitario dell'Avvocatura Italiana – OUA** - , in persona del Presidente pro tempore, Avv. Maurizio De Tilla (CF: DTLMRZ41D06F839Z) il quale agisce anche in proprio, per il **Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli**, in persona del Presidente pro tempore Avv. Francesco Caia (CF: CAIFNC62A01F839N) il quale agisce anche in proprio, per il **Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata**, in persona del Presidente pro tempore Avv. Gennaro Torrese (CF: TRRGNR51P09L259G) il quale agisce anche in proprio, per l'**Unione Regionale dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati della Campania**, in persona del Presidente pro tempore Avv. Franco Tortorano (CF: TRTFNC38E03F839V) il quale agisce anche in proprio, per il **Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lagonegro**, in persona del Presidente pro tempore Avv. Rosa Marino (CF: MRNRSO55M49I610C), per il **Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Larino**, in persona del Presidente pro tempore Avv. Marco d'Errico (CF: DRRMRC58L04L113D), il quale agisce anche in proprio, per il **Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Campobasso**, in persona del Presidente pro tempore Avv. Demetrio Rivellino (CF: RVLDT60C21B519V), il quale agisce anche in proprio, nonché per l'avv.

Mario Pietrunti del Foro di Campobasso (CF: PTRMRA71B09B519V), per l'**AIAF - Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i minori**, in persona del Presidente pro tempore avv. Milena Pini (CF: PNIMLN51S67F205G), nonché per gli avv.ti **Filippo Pucino** del foro di Napoli (CF: PCNFPP68C12F839A), **Paola Pucino** del foro di Napoli (CF: PCNPLA73B41F839M), **Angelo Pucino** del foro di Napoli (CF: PCNNGI47L16F839S), **Carmelo Maurizio Sergi** del foro di La Spezia (CF: SRGCML66C05E463K), **Federica Eminente** del foro di La Spezia (CF: MNNFRC63H68E463W), **Sabrina Sifo** del foro di Napoli (CF: SFISRN73A49F839N), **Pompeo Salvatore Walter** del foro di Caltagirone (CF: PMPSVT52B04B428Q), **Eugenio Bisceglia** del foro di Cosenza (CF: BSCGNE59C25D086S), **Vitangelo Mongelli** del foro di Taranto (CF: MNGVNG62D30L049C), **Vincenzo Papaleo** del foro di Lagonegro (CF: PPLVCN56B26C201A), **Salvatore di Cristofalo** del foro di Catania (CF: DCRSVT35D09Z326X), **Giovanni Zambelli** del foro di Napoli (CF: ZMBGNN61L02F839R), **Giuseppe Di Girolamo** del foro di Lucera (CF: DGRGPP47L31C202C), **Agostino Maione** del foro di Nola (CF: MNAGTN52E28G795Z), **Claudio Acampora** del foro di Milano (CF: CMPCDN70S06F205F), **Luigi Ernesto Zanoni** del foro di Chiavari (CF: ZNNLRN50P08H183P), con gli avv.ti prof. Giorgio Orsoni (CF: RSNGRG46M29L736M), **Mariagrazia Romeo** (CF: RMOMGR66E67F537K) e **Mario Sanino** (CF: SNNMRA38E03H501M)

elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Viale Parioli, 180

CONTRO

- Il **Ministero della Giustizia**, in persona del Ministro pro tempore, proc. dom. ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato;
- Il **Ministero dello Sviluppo economico**, in persona del Ministro pro tempore, proc. dom. ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato;

E CON L'INTERVENTO DI

- l'**Associazione degli Avvocati Romani e Associazione Agire e informare**, in persona del legale rappresentante pro tempore, con gli avv.ti Giampiero Amorelli e Dorodea Ciano,
- il **Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze**, in persona del Presidente pro tempore, con gli avv.ti Nino Scripelliti e Gaetano Viciconte;
- il **Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Salerno**, in persona del Presidente pro tempore, con gli avv.ti Gaetano Paolino e Leopoldo Fiorentino;
- l'**Associazione Avvocati per la mediazione**, in persona del legale rappresentante pro tempore, con gli avv.ti Daniela Bauduin, Giorgio Prete e Alberto Mascia;
- l'**avv. Lorenza Morello**, con gli avv.ti Daniela Bauduin, Giorgio Prete e Alberto Mascia;
- l'**avv. Alberto Mascia**, con gli avv.ti Daniela Bauduin, Giorgio Prete e Alberto Mascia;

- **Adr Center SpA**, in persona del legale rappresentante pro tempore, con gli avv.ti Giuseppe De Palo, Rodolfo Cicchetti e Donatella Mangani;
- **l'Associazione Italiana dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili**, in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. prof Ernesto Sticchi Damiani;
- **l'Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti**, in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. prof Ernesto Sticchi Damiani;

IN PUNTO

Annullamento della circolare del Ministero di Giustizia del 4 aprile 2011 avente ad oggetto "Regolamento di procedura e requisiti dei mediatori"

--- o O o ---

Nelle more del processo, il 4 aprile 2011, il Ministero della Giustizia ha adottato una circolare di chiarimenti alla disciplina dell'attività di tenuta del registro degli organismi di mediazione, intitolata "Regolamento di procedura e requisiti dei mediatori" ove prevede una interpretazione evolutiva di talune previsioni di cui al Dlgs 28/10 ed al Dm 180/2010.

In particolare, in relazione all'esperimento della procedura di mediazione la circolare prevede che *"..per ritenersi esperita la condizione di procedibilità, l'unico soggetto legittimato secondo legge a redigere il verbale di esito negativo della mediazione e' il mediatore e non la segreteria dell'organismo di mediazione"*.

Ed altresì, in relazione ai requisiti dei mediatori, prevede che questi ultimi

abbiano acquisito requisiti aggiuntivi quali il conseguimento di percorsi formativi compresi tra 10 e 50 ore e conseguito la qualifica di “conciliatore di diritto”.

Tali previsioni, pur contenute formalmente in una circolare, atto non avente di per sé natura provvedimento, hanno valore precettivo e sono volte a incidere sulla disciplina della procedura di mediazione e dei requisiti degli stessi mediatori.

E’ per questo che la circolare di chiarimenti del 4 aprile 2011, partecipando dei medesimi vizi del DM 18 ottobre 2010 n. 180, è assolutamente illegittima e non può esimersi dalla sua impugnazione per i seguenti motivi di

DIRITTO

1) Violazione di legge – Violazione art 60 L 69/09 - Erronea interpretazione – Eccesso di potere – Difetto di presupposto – Illogicità – Arbitrarietà - Contraddittorietà.

Illegittimità costituzionale in riferimento agli artt. 76 - 77 e 24 della Costituzione

I “chiarimenti” contenuti nella circolare del 4 aprile 2011 partecipano in via derivata dei medesimi profili di illegittimità costituzionale già censurati.

Si è detto di come l’art. 5 del Dlgs 28/10, nel configurare il procedimento di mediazione quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale, disattenda espressamente le previsioni della legge-delega (l’art. 60 della L. 69/09), ponendosi in contrasto con le disposizioni di cui agli artt. 77 e 24

della Cost..

E Codesto Ecc.mo Tar, con l'ordinanza n. 3202/2011 ha ritenuto non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 del Dlgs n. 28/2010 in riferimento agli artt. 24 e 77 della Costituzione.

Ciò ritenendo che *“una cosa è la costruzione della mediazione come strumento cui lo Stato in un vasto ambito di materie obbligatoriamente e preventivamente rimandi per l'esercizio del diritto di difesa in giudizio; altra cosa è la costruzione della mediazione come strumento generale normativamente predisposto, di cui lo Stato incoraggi o favorisca l'utilizzo, lasciando pur tuttavia impregiudicata la libertà nell'apprezzamento dell'interesse del privato ad adirla ed a sopportarne i relativi effetti e costi”*.

Orbene tali profili di illegittimità costituzionale sono facilmente rilevabili anche nella atipica circolare di chiarimenti del 4 aprile 2011.

Essa, come anticipato, proponendo una interpretazione evolutiva della stessa disposizione di cui all'art. 5 del Dlgs 28/2010, prevede che ai fini dell'esperimento della condizione di procedibilità, il verbale di esito negativo della mediazione debba essere redatto dal mediatore e non dalla segreteria dell'organismo di mediazione.

Ora, al di là dei profili di illegittimità della circolare che dietro la formale qualificazione di *“circolare di chiarimenti”* introduce previsioni precettive, non può trascurarsi dal considerare come emergano, anche in relazione a ta-

le atto, i profili di illegittimità costituzionale già censurati in relazione alla formulazione di cui all'art. 5 del DLgs 28/10.

La circolare, infatti, in linea con le previsioni di tale ultima norma ed in assoluto dispregio al disposto dell'art. 60 della L. 69/09 ed alle previsioni di cui agli artt. 24, 76 e 77 della Costituzione, pone l'esperimento del procedimento di mediazione quale condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria.

--- o O o ---

2) Violazione di legge – Violazione art. 16 Dlgs 28/10 – Violazione art 60 L 69/09 - Erronea interpretazione – Eccesso di potere – Difetto di presupposto – Illogicità – Arbitrarietà - Contraddittorietà.

Ulteriori profili di illegittimità sono rilevabili nella circolare del 4 aprile 2011 ove prevede inadeguati parametri di valutazione del requisito della competenza dei mediatori.

Nella circolare, infatti, è specificato che *“il possesso del requisito di cui al punto d) potrà essere dichiarato, tenuto conto della normativa prevista dal d.m. 222/2004 nonché dell'innesto normativo di cui al d.m. 180/2010, solo ove il mediatore abbia:*

- *frequentato e superato con esito positivo un percorso formativo di durata non inferiore a 50 ore tenuto ed attestato dall'ente di formazione accreditato presso il Ministero della Giustizia, ai sensi degli artt. 18 e 19 del decreto ministeriale 18 ottobre 2010 n. 180;*

- *frequentato e superato con esito positivo: a) un percorso formativo di durata non inferiore a 40 ore tenuto ed attestato dall'ente di formazione accreditato presso il Ministero della Giustizia, ai sensi dell'art. 10, comma quinto, del decreto ministeriale 23 luglio 2004 n. 222, nonché del decreto 24 luglio 2006 del direttore generale della Giustizia civile; b) frequentato e superato con esito positivo un percorso formativo di durata non inferiore a 10 ore tenuto ed attestato dall'ente di formazione accreditato presso il Ministero della Giustizia, ai sensi degli artt. 18 e 19 del decreto ministeriale 18 ottobre 2010 n. 180;*
- *ottenuto l'iscrizione, quale "conciliatore di diritto" ai sensi dell'art. 4, comma quarto, lett. a) del decreto ministeriale 222/2004, presso l'organismo di mediazione accreditato presso il Ministero della Giustizia, ai sensi dell'art. 10, comma quinto, del decreto ministeriale 23 luglio 2004 n. 222, nonché del decreto 24 luglio 2006 del direttore generale della Giustizia civile; b) frequentato e superato con esito positivo un percorso formativo di durata non inferiore a 10 ore tenute ed attestato dall'ente di formazione accreditato presso il Ministero della Giustizia, ai sensi degli artt. 18 e 19 del decreto ministeriale 18 ottobre 2010 n. 180;*
- *ottenuto l'iscrizione, quale "conciliatore di diritto" ai sensi dell'art. 4, comma quarto, lett. a) del decreto ministeriale 222/2004, ovvero quale "conciliatore" presso l'organismo di mediazione accreditato presso il Ministero della Giustizia, ai sensi dell'art. 10, comma quinto, del decreto mi-*

nisteriale 23 luglio 2004 n. 222, nonché del decreto 24 luglio 2006 del direttore generale della Giustizia civile; b) fatto riserva, ai sensi dell'art. 20, comma secondo, del decreto ministeriale 28/2010, di acquisizione dei requisiti anche formativi previsti dal medesimo decreto ovvero avere attestato l'avvenuto svolgimento di almeno venti procedure di mediazione, conciliazione e negoziazione volontaria e paritetica, in qualsiasi materia, di cui almeno cinque concluse con successo anche parziale, entro il termine di scadenza di sei mesi dall'entrata in vigore del decreto ministeriale".

Anche tale previsione, al pari di quelle contenute nel Regolamento, non consente di individuare una specifica competenza dei mediatori in ordine alla funzione che il legislatore ha agli stessi demandato.

Manca, infatti, ancora una volta, la previsione di requisiti idonei a delineare una figura di mediatore dotata di una peculiare formazione giuridica e di un'esperienza di tipo processuale necessaria per lo svolgimento dei compiti assegnati dallo stesso legislatore.

Ove si preveda, infatti, che il procedimento di mediazione rappresenti una condizione di procedibilità della domanda giudiziale, è evidente che si intende attribuire a tale procedimento quella alternatività al sistema giudiziale e quella funzione "stragiudiziale" di soddisfazione delle rispettive pretese giuridiche.

Pertanto, proprio nell'ottica dell'alternatività dei sistemi di tutela delle posizioni giuridiche dei singoli – che è sottesa all'intento deflattivo dei sistemi

di risoluzione giudiziale delle controversie – la gestione del procedimento di mediazione, sia essa una fase esaustiva nella soluzione dell'insorgenza controversia, sia essa una fase propedeutica al successivo esperimento dell'azione giudiziale, presuppone la competenza e perizia dell'avvocato.

Ed e' cio' che prevede l' art 16 del dlgs 28/10 ove sancisce, al V comma, l' imprescindibilita' dell' elevato livello di formazione dei mediatori.

Ed e' cio' che prevede l'art. 60 della L. 69/09, ove introduce un unico parametro di limitazione all'accesso allo svolgimento delle attività di mediazione: quello della professionalità ed indipendenza.

Professionalità ed indipendenza che, come è evidente, non sono passibili di verifica con l'ausilio dei parametri già introdotti dal Regolamento ed ad oggi aggiornati dalle generiche previsioni dalla circolare, ma con parametri di tipo tecnico-scientifico, dei quali non vi è traccia nel complesso della disciplina ad oggi vigente.

--- o O o ---

Per i suesposti motivi

SI CHIEDE

Voler annullare i provvedimenti in epigrafe indicati.

--- o O o ---

Ai sensi dell'art. 21 del D.L. n. 223 del 4 luglio 2006 e successive modificazioni, si dichiara che l'importo del contributo unificato dovuto è di € 500,00.

---oOo---

Vittoria di spese ed onorari.

Venezia-Roma, 28 aprile 2011

Avv. Prof. Giorgio Orsoni

Avv. Mariagrazia Romeo

Avv. Mario Sanino

RELAZIONE DI NOTIFICA

A richiesta come in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Notifiche sottoindicato, ho notificato il sueseso atto a:

1- Il Ministero di Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, presso la sede dell'Avvocatura Generale dello Stato, in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 e ciò ho fatto ivi recandomi e facendo consegna di copia conforme a mani di

2- Il Ministero dello Sviluppo economico, in persona del Ministro pro tempore, presso la sede dell'Avvocatura Generale dello Stato, in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 e ciò ho fatto ivi recandomi e facendo consegna di copia conforme a mani di

3- l'Associazione degli Avvocati Romani e Associazione Agire e informare, in persona del legale rappresentante pro tempore, con elezione di

domicilio presso gli avv.ti Giampiero Amorelli e Dorodea Ciano, in Roma, via Guglielmo Pepe n. 37 e ciò ho fatto ivi recandomi e facendo consegna di copia conforme a mani di

4- il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze, in persona del Presidente pro tempore, con elezione di domicilio presso l'avv. Alessandro Turco in Roma, L.go dei Lombardi n. 4 e ciò ho fatto ivi recandomi e facendo consegna di copia conforme a mani di

5- il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Salerno, in persona del Presidente pro tempore, con elezione di domicilio presso l'avv. Leopoldo Fiorentino in Roma, piazza Cola di Rienzo n. 92 e ciò ho fatto ivi recandomi e facendo consegna di copia conforme a mani di

6- l'Associazione Avvocati per la mediazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, con elezione di domicilio presso l'avv. Alberto Mascia in Roma, Via Michele di Lando n. 41 e ciò ho fatto ivi recandomi e facendo consegna di copia conforme a mani di

7- l'avv. Lorenza Morello, con elezione di domicilio presso l'avv. Alberto Mascia in Roma, Via Michele di Lando n. 41 e ciò ho fatto ivi recandomi e facendo consegna di copia conforme a mani di

8- l'avv. Alberto Mascia, con elezione di domicilio presso l'avv. Alberto Mascia in Roma, Via Michele di Lando n. 41 e ciò ho fatto ivi recandomi e facendo consegna di copia conforme a mani di

9- Adr Center SpA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe De Palo, Rodolfo Cicchetti e Donatella Mangani, con elezione di domicilio presso lo studio legale associato Oikos in Roma, via Luigi Rizzo n. 62 e ciò ho fatto ivi recandomi e facendo consegna di copia conforme a mani di

10- l'Associazione Italiana dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Ernesto Sticchi Damiani, con elezione di domicilio presso lo studio dello stesso in Roma, via Bocca di Leone n. 78 e ciò ho fatto ivi re-

candomi e facendo consegna di copia conforme a mani di

11- l'Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall' avv. Ernesto Sticchi Damiani, con elezione di domicilio presso lo studio dello stesso in Roma, via Bocca di Leone n. 78 e ciò ho fatto ivi recandomi e facendo consegna di copia conforme a mani di